



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 835 DEL 23/11/2016

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI: RCA/ARD LIBRO MATRICOLA E POLIZZA INCENDIO FURTO/KASKO - APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO CONTRATTI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

PREMESSO che il Comune è dotato di copertura assicurativa relativa a RCA giusta polizza n.74419 ed ARD giusta polizza n.1/20263/131, entrambe stipulate con UNIPOLSAI Assicurazioni con sede in Cattolica – via Renzi, 5;

DATO ATTO che alle ore 24 del 31.12.2016 andranno a scadere le succitate coperture assicurative;

RITENUTO, pertanto, di procedere con l'obiettivo di garantire la necessaria continuità delle suddette coperture assicurative, alla indizione di una nuova gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento sotto soglia, con richiesta di almeno cinque offerte a Compagnie Assicurative operanti nel settore, individuate mediante indagine di mercato, finalizzata all'affidamento delle coperture assicurative di seguito indicate:

Lotto 1: Responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie (ARD) e della navigazione;

Lotto 2: Incendio/Furto/Kasko per veicoli di amministratori e dipendenti;

per la durata massima di tre anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, con previsione della facoltà di richiedere la proroga tecnica dei servizi per il periodo massimo di mesi sei;

VISTA la determina n. 763 del 3/11/2016 con la quale si approvava l'avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento dei surrichiamati servizi assicurativi;

PRESO ATTO che entro il termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di interesse fissato per le ore 13,00 del 21/11/2016 sono pervenute tre manifestazioni di interesse, depositate agli atti;

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alle convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (INTERCENTER);

VISTI il D.L. n. 52/2012 e il D.L. n. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma i servizi in oggetto non risultano reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nè su altri mercati elettronici;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di indire apposita gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei suddetti servizi assicurativi utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016, mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi valutabili secondo gli elementi di seguito indicati per ordine decrescente di importanza:

- Offerta Tecnica	max punti 60
- Offerta Economia	max punti 40
Totale	max punti 100

prevedendo la possibilità per i concorrenti di presentare varianti migliorative alle condizioni stabilite negli atti di gara e, in particolare, nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica relativi a ciascun lotto;

DATO ATTO che la spesa stimata per la durata di anni tre per il **Lotto 1** (Responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie (ARD) e della navigazione) ammonta a complessivi €. 78.000,00= e per il **Lotto 2** (Polizza Incendio/Furto/Kasko) ammonta a complessivi €. 15.000,00=;

RILEVATO che la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle normative generali in materia, dagli atti di gara costituiti dal Capitolato speciale d'appalto, dalla lettera d'invito, nonché dalla relativa modulistica, tutti depositati agli atti della presente determinazione, che si ritengono meritevoli di approvazione;

DATO ATTO altresì:

- che l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, co. 6 ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016;
- che in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, co. 12 del D.lgs. n. 50/2016;
- che l'importo degli oneri e costi della sicurezza è pari a Euro Zero/00 e che pertanto non si procederà alla redazione del DUVRI;

CONSIDERATO che la remunerazione del Broker, in conformità alla prassi di

mercato, sarà a carico delle Compagnie aggiudicatrici e che la stessa è fissata nella misura percentuale sul premio imponibile del 4% per il Lotto 1 e del 5% per il Lotto 2;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di indire gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per i motivi in premessa specificati, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di copertura assicurativa relativa ai seguenti lotti:

- **Lotto 1:** Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie (ARD) e della navigazione per una spesa complessiva per la durata di anni tre pari ad €. 78.000,00= – CIG : 6878695EAC
- **Lotto 2:** Polizza Incendio/Furto/Kasko per una spesa complessiva per la durata di anni tre pari ad €. 15.000,00= – CIG : 68787181AB

2) di approvare gli atti di gara, depositati agli atti della presente determinazione per l'affidamento dei servizi assicurativi suddetti per il periodo dal 31/12/2016 al 31/12/2019 comprensivi di:

- lettera d'invito alla procedura negoziata
- dichiarazione per ammissione alla gara (Allegato 1)
- Capitolati tecnici oggetto di gara
- Elenco veicoli (riferito alla polizza RCA)
- Statistica sinistri
- Scheda offerta tecnica
- Scheda offerta economica

3) di impegnare la somma di €. 227,00=, da versare quale contributo all'Autorità di Vigilanza, sul Cap. 270.004 “Spese per pubblicazioni avvisi d'asta” del Bilancio 2016 – Siope 1337 - Piano dei Conti Finanziari: 1.03.02.16.000;

4) di stabilire che l'importo lordo a base di gara per la durata di 3 anni (periodo 31/12/2016-31/12/2019) eventualmente prorogabile per altri tre anni, è pari ad € 78.000,00.= per il Lotto 1 ed € 15.000,00.= per il Lotto 2;

5) di rinviare a successivo atto del Dirigente competente l'impegno di spesa relativo al pagamento del premio dell'annualità in corso e degli anni successivi;

6) di dare atto che la remunerazione del Broker, in conformità alla prassi di mercato, sarà a carico delle Compagnie aggiudicatrici e che la stessa è fissata nella misura percentuale **del 4% per il Lotto 1 e del 5% per il Lotto 2;**

7) di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO CONTRATTI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 23/11/2016

Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini <http://www.cattolica.net>
Codice Fiscale 00343840401 email: info@cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it



Centrale Unica di Committenza

Comuni CATTOLICA – MISANO ADRIATICO – SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

BANDIERA BLU D'EUROPA

SETTORE 4: UFFICIO CONTRATTI CUC

Cattolica, lì .././....

Spett.le

Trasmessa esclusivamente

a mezzo pec all'indirizzo:.....

Oggetto: Lettera di invito alla procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa Polizza RCA/ARD Libro Matricola e Polizza Incendio/Furto/Kasko per il Comune di Cattolica

La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, per conto del **Comune di Cattolica**, con sede in Cattolica – Piazza Roosevelt n. 5, in conformità alle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) aventi ad oggetto le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, avendo svolto preliminarmente una indagine di mercato per selezionare gli operatori interessati, invita codesta rispettabile Impresa di Assicurazione a presentare la propria miglior offerta, nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nella presente lettera di invito, alla procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la copertura assicurativa dei rischi di seguito elencati.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente documento disciplina la partecipazione alla selezione che ha per oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore della Amministrazione aggiudicatrice:

Lotto	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del
1) Polizza RCA/ARD Libro matricola	31/12/2016	31/12/2019
2) Polizza Incendio/Furto/Kasko	31/12/2016	31/12/2019

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto o tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o entrambi i lotti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità/prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. I premi annuali sotto indicati costituiscono, pertanto, basi d'asta con obbligo di ribasso:

sono, quindi, ammesse esclusivamente, pena l'esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d'asta sotto indicate.

3. VALORE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata (inclusa l'eventuale rinnovazione del servizio per ulteriori anni tre ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016) è pari ad € 186.000,00 (centottantaseimila/00) e i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo, indicandoli in misura percentuale su fatturato/ricavi.

Gli importi previsti, comprese le basi d'asta **annuali**, per ciascun lotto (comprensivi di imposte e oneri) sono le seguenti:

Lotto	Importo complessivo annuale a base d'asta (comprensivo di ogni imposta e onere)	Importo complessivo triennale (comprensivo di ogni imposta e onere)	Importo complessivo per sei anni (comprensivo di ogni imposta e onere)
1) Polizza RCA/ARD Libro matricola	€ 26.000,00	€ 78.000,00	€ 156.000,00
2) Polizza Incendio/Furto/Kas ko	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00
TOTALE	€ 31.000,00	€ 93.000,00	€ 186.000,00

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati.

4. DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

Appalto triennale con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2016 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2019, con facoltà per le parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta per ulteriori anni tre fino alle ore 24:00 del 31/12/2022 ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale. E' inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura assicurativa, per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è composta come segue: Lettera di invito e relativi allegati; Capitolati Speciali di Polizza e relative Schede di offerta tecnica e economica; Statistiche sinistri; Elenco mezzi.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.

6. R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti.

L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

7. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente:

A) Requisiti di ordine generale

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016,

B) Requisiti di idoneità professionale

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

2. requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
3. autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

C) Requisiti di capacità economica-finanziaria

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:

4. dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2012/2013/2014 ovvero nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00

oppure, in alternativa

4. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di trasmissione della lettera di invito, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

D) Requisiti di capacità tecnica-professionale

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale:

5. dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2013/2014/2015. Si invitano i concorrenti ad allegare già in sede di presentazione dell'offerta la documentazione a comprova dei suddetti servizi al fine di accelerare l'eventuale procedimento di verifica dei requisiti speciali in sede di aggiudicazione

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da:

- Requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3): da tutti i soggetti raggruppati;
- Requisito di cui al punto 4): da tutti i soggetti raggruppati;

- Requisito di cui al punto 5): in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento.

L'attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria, capacità tecnica-professionale) potrà essere resa mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 con le informazioni richieste, ovvero, mediante la compilazione dell'Allegato 1 predisposto dalla Stazione Appaltante.

8. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

9. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI

L'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che, fino all'entrata in vigore della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, la verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dovrà essere effettuata tramite la Banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPass>

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASS_{OE}"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura.

10. MODALITA' DI RECAPITO DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore del giorno .././.... al seguente indirizzo:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)
presso il
COMUNE DI CATTOLICA
Ufficio Contratti
Piazza Roosevelt n.5
47841 Cattolica (RN)

L'offerta dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana ed essere racchiusa in un unico plico recante la seguente dicitura:

NON APRIRE
Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi
Scadenza ore del giorno .././....

con una delle modalità di seguito indicate:

- per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
- mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;

- recapitato a mano esclusivamente all'ufficio protocollo all'indirizzo di cui sopra, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì.

Detto plico deve recare all'esterno, al fine dell'identificazione della provenienza, l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso di raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande).

11. CONTENUTO DEL PLICO ESTERNO

All'interno del plico devono essere inserite:

le seguenti tre distinte buste, contenenti quanto previsto di seguito, ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ovvero chiuse con nastro adesivo trasparente posto sulle controfirme apposte sui lembi di chiusura di modo che non sia possibile procedere alla relativa apertura e riportanti all'esterno, oltre alla denominazione o ragione sociale del concorrente, le seguenti diciture:

- BUSTA "A": AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - **Documentazione amministrativa;**
- BUSTA "B": AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - **Documentazione tecnica;**
- BUSTA "C": AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - **Offerta economica.**

12. CONTENUTO DELLA "BUSTA A"

Nella Busta "A" - Documentazione amministrativa

- sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;
- con l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso di raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande);

deve essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale.

La dichiarazione sarà formulata utilizzando il modello DGUE ovvero l'**Allegato 1** predisposto dalla Stazione Appaltante o comunque, ove riportata in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui al modello di dichiarazione stessa.

B. Garanzia ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 a favore della Stazione Appaltante pari al 2% (due per cento) dell'importo triennale di ciascun lotto per cui si presenta l'offerta.

- In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, il concorrente potrà presentare un'unica garanzia di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui intende partecipare.

- Dovrà avere i seguenti requisiti che devono intendersi a pena esclusione in quanto elementi essenziali del documento che compone l'offerta:

I) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

II) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;

III) prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

IV) contenere altresì l'impegno alla copertura dell'eventuale sanzione pecuniaria derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016;

V) in caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa da impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in RTI, sia in Coassicurazione, sia in Consorzio).

- L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% nel caso di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
 - La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:
 - I) mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente;
 - II) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti;
 - III) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
 - IV) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.
 - Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto al comma 9 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
- C.** Dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l'impegno di quest'ultimo a rilasciare garanzie fidejussorie ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 a favore della Amministrazione Aggiudicatrice per l'esecuzione del contratto qualora l'impresa offerente risultasse aggiudicataria (art. comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016).
- D.** Idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, comma 67 della legge 23/12/2005 n. 266:

Lotto	n° CIG	Importo
1) Polizza RCA/ARD Libro matricola	6878695EAC	€ 20,00
2) Polizza Incendio/Furto/Kasko	68787181AB	€ 0,00

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al servizio di Riscossione raggiungibile al link: "<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>".

- E.** Documento attestante l'attribuzione del "PASS_{OE}" da parte del servizio AVCPASS.
- F.** In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
- G.** Patto d'integrità (allegato 2) con il quale la Ditta aggiudicataria si impegna ad assumere un comportamento lecito ed eticamente corretto per rafforzare l'integrità nella contrattazione pubblica mediante il contrasto alla corruzione.

In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo nonché in caso di coassicurazione, ogni impresa dovrà presentare la documentazione di cui ai punti A). La documentazione di cui ai punti B) e C), seppur intestata a tutte le imprese raggruppande, dovrà essere unica. La ricevuta di cui al punto D) dovrà essere presentata dalla sola impresa Mandataria/Capogruppo/Delegataria. La ricevuta di cui al punto E) e il documento di cui al punto G) dovranno essere presentati dalla sola impresa Capogruppo, ma sottoscritti anche dalla/e mandante/i.

L'eventuale sanzione pecuniaria di cui al comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 è stabilita nella misura dell'1 per mille del valore complessivo triennale di ciascun lotto per il quale si intende partecipare di cui alla presente lettera di invito, con il massimo di €. 5.000,00.

13. CONTENUTO DELLA "BUSTA B"

Nella Busta "B" - Documentazione tecnica

- sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;

- con l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande);

devono essere inserite, a pena di esclusione, tante buste quanti sono i lotti per cui il concorrente presenta offerta ciascuna delle quali:

- sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;
- con l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande);
- con la dicitura "Offerta tecnica – Lotto X" (dove "X" si riferisce al numero del Lotto cui si intende partecipare)";

In ciascuna busta il concorrente deve includere, a pena di esclusione, la documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell'elemento tecnico dell'offerta da parte della Commissione Giudicatrice, utilizzando preferibilmente il modello "**Scheda di Offerta tecnica**" allegato al Capitolato Speciale di Polizza, o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.

14. CONTENUTO DELLA "BUSTA C"

Nella Busta "C" – Offerta economica

- sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;
- con l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande);

devono essere inserite, a pena di esclusione, tante buste quanti sono i lotti per cui il concorrente presenta offerta ciascuna delle quali:

- sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;
- con l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande);
- con la dicitura "Offerta economica – Lotto X" (dove "X" si riferisce al numero del Lotto cui si intende partecipare)";

In ciascuna busta il concorrente deve includere, a pena di esclusione, la documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell'elemento economico dell'offerta da parte della Commissione Giudicatrice, utilizzando preferibilmente il modello "**Scheda di Offerta economica**" allegato al Capitolato Speciale di Polizza, o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà contenere, a pena di esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità/prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. I premi annuali indicati costituiscono pertanto basi d'asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l'esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d'asta indicate.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

16. FORMULE PER L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

dove

PTOT = punteggio totale;
PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica;
PE = punteggio conseguito dall'offerta economica;

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei seguenti parametri:

PARAMETRO TECNICO fino ad un massimo di 60 punti		PARAMETRO ECONOMICO fino ad un massimo di 40 punti	
Sub parametro	fino ad un massimo di	Sub parametro	fino ad un massimo di
Condizioni di garanzia (PT ^a)	30 punti	Prezzo (PE)	40 punti
Sottolimiti di indennizzo (PT ^b)	20 punti		
Franchigie e scoperti (PT ^c)	10 punti		

17. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO.

Il punteggio tecnico sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$PT^i = 30 \text{ punti} * \sqrt[3]{PT^a} + 20 \text{ punti} * \sqrt[3]{PT^b} + 10 \text{ punti} * \sqrt[3]{PT^c}$$

Dove:

PTⁱ = punteggio complessivo merito tecnico

$\sqrt[3]{PT^a}$ = coefficiente relativo all' elemento **PT^a**

$\sqrt[3]{PT^b}$ = coefficiente relativo all' elemento **PT^b**

$\sqrt[3]{PT^c}$ = coefficiente relativo all' elemento **PT^c**

Per i sub parametri di valutazione relativi al merito tecnico i coefficienti saranno attribuiti come segue.

- Elementi di natura qualitativa (PT^a)**

Premesso che oggetto dell'attribuzione del coefficiente sarà l'elemento di valutazione nel suo complesso e non le singole varianti proposte nell'ambito dello stesso, per ciascun concorrente i Commissari designati attribuiranno al sub parametro un coefficiente di valutazione di valore compreso tra 0,00 ed 1,00, direttamente commisurato al gradimento espresso per l'offerta in esame.

Al coefficiente 0,00 corrisponderà il minimo livello di gradimento mentre al coefficiente 1,00 corrisponderà il massimo livello di gradimento.

- Elementi di natura quantitativa (PT^b, PT^c)**

Premesso che oggetto dell'attribuzione del coefficiente sarà ciascuna variante proposta nell'ambito dell'elemento di valutazione considerato (**PT^b e PT^c**), alla migliore offerta riferita alla singola variante sarà attribuito il coefficiente 1,00 e alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto secondo criteri di proporzionalità diretta (sub parametro PT^b) e inversa (sub parametro PT^c).

I coefficienti saranno attribuiti dai membri della Commissione con le seguenti modalità.

A) Sub parametro di natura qualitativa

Per il sub parametro "**PT^a**" (Condizioni di garanzia), il coefficiente " $\sqrt[3]{PT^a}$ ", di natura qualitativa è determinato mediante attribuzione discrezionale di un unico coefficiente (inteso quale media dei singoli coefficienti espressi dai singoli Commissari) per ciascuna offerta, attribuito dalla Commissione Giudicatrice, entro i limiti esposti nella tabella sotto riportata:

Coefficiente	Giudizio	Spiegazione
1,00	OTTIMO	L'Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Assicurato e

Coefficiente	Giudizio	Spiegazione
		contempla soluzioni ed elementi tecnici innovativi con caratteri di originalità rispetto all'offerta di mercato.
$0,90 < 0,99$	ECCELLENTE	L'Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Assicurato e contempla soluzioni ed elementi tecnici ai più elevati livelli dell'offerta di mercato.
$0,80 < 0,89$	BUONO	L'Offerta è ben rispondente alle esigenze dell'Assicurato e conforme ai requisiti del capitolato speciale d'appalto. <u>Accettazione integrale del Capitolato = 0,89</u>
$0,70 < 0,79$	DISCRETO	L'Offerta è rispondente alle principali esigenze dell'Assicurato e contempla soluzioni ed elementi tecnici in linea con l'offerta di mercato.
$0,60 < 0,69$	SUFFICIENTE	L'Offerta è idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze dell'Assicurato.
$0,31 < 0,59$	SCARSO	L'Offerta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l'utilità generale dell'offerta.
$0,00 < 0,30$	INADEGUATO	L'Offerta è carente in uno o più elementi principali tali da compromettere l'utilità generale dell'offerta.

B) Sub parametri di natura quantitativa

Per i sub parametri PT^b , PT^c di natura quantitativa, per singola variante i coefficienti verranno determinati mediante le seguenti formule:

Sub parametro	Formula	Dove:
Limiti di indennizzo (PT^b)	$O^i / O^{\max}$	O^i = valore offerto dal concorrente in esame (^{iesimo}) $O^{\max}$ = valore dell'offerta più alta
Sub parametro	Formula	Dove:
Franchigie e scoperti (PT^c)	$O^{\min} / O^i$	$O^{\min}$ = valore dell'offerta più bassa O^i = valore offerto dal concorrente in esame (^{iesimo})

Con riferimento ad ogni sub parametro (PT^b e PT^c), verrà successivamente determinato un unico coefficiente per ciascuna offerta (" $\sqrt{PT^b}$ " e " $\sqrt{PT^c}$ ") derivante dalla media dei singoli coefficienti per variante.

18. REQUISITI MINIMI DELL'OFFERTA TECNICA

Pena l'esclusione dell'offerta, è necessario il raggiungimento di tutti i seguenti requisiti minimi di qualità:

- per il parametro " PT^a " - Condizioni di garanzia, il raggiungimento di un coefficiente di valutazione non inferiore a 0,60 corrispondente ad un punteggio non inferiore a 18 (prima della riparametrazione);
- complessivamente, il raggiungimento di un punteggio complessivo dell'offerta tecnica non inferiore a 20 punti sui 60 disponibili (prima della riparametrazione);
- l'assenza di variante/i inaccettabile/i intendendosi per variante inaccettabile una limitazione tale da vanificare totalmente la portata della copertura assicurativa o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate tutelanti o in grado di produrre effetti economici non sostenibili o tali da rendere ingiustificatamente onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti sopra richiamati determinerà l'esclusione dell'offerta.

19. VARIANTI

E' ammessa la presentazione di varianti alle condizioni dei Capitolati Speciali di Polizza liberamente proposte dagli operatori offerenti entro i seguenti limiti:

- non è ammessa la sostituzione integrale dei Capitolati Speciali di Polizza;
- non è ammessa la presenza di allegati né offerte che si riferiscono a documenti e moduli differenti da quelli contenuti nei Capitolati Speciali di Polizza.

Si precisa inoltre che le varianti dovranno essere espresse avvalendosi preferibilmente del modulo "Scheda di offerta tecnica" contenuto nella documentazione di gara nel quale sono previsti i seguenti campi da compilare:

- numero articoli/ commi che sono oggetto di modifica (obbligatorio),
- testo integrale della modifica (obbligatorio).

Si precisa che per "variante" deve intendersi una modificazione di una disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto. Pertanto, qualora un articolo o un comma di un articolo contenga inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso, verrà conteggiata come pluralità di modifiche quand'anche sia contenuta nella medesima "scheda di variante";

20. RIPARAMETRAZIONE

Nel caso in cui, al termine delle operazioni sopra indicate, a nessun sub parametro tecnico, venga attribuito il punteggio massimo previsto, la Stazione Appaltante procederà alla riparametrazione attribuendo alla migliore offerta il punteggio massimo previsto per il singolo sub parametro e, alle restanti offerte, punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

Condizioni di garanzia (PT ^a)	30 punti*P ⁱ /M ^p
Sottolimiti di indennizzo (PT ^b)	20 punti*P ⁱ /M ^p
Franchigie e scoperti (PT ^c)	10 punti*P ⁱ /M ^p

dove:

Pⁱ = punteggio assegnato all'offerta in esame

M^p = miglior punteggio

21. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Sub parametro Prezzo

Per ciascun lotto, all'offerta che presenterà il valore più basso, riferito al premio assicurativo annuale (comprensivo di ogni imposta e tassa), verranno assegnati **40 punti** (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$PE^a = \dots \text{punti} * PE^{\min} / PE^i$$

dove:

PE^{min} = prezzo più basso

PEⁱ = prezzo offerto

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

22. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La prima seduta per l'apertura delle offerte si terrà il **.././../ alle ore....** presso l'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica, Piazza Roosevelt n. 5.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Il soggetto che presiede la gara, nel giorno e nell'ora indicati per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica:

- 1) provvede a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.
- 2) Dopo l'apertura dei plichi non esclusi, provvede a verificare la correttezza formale e il confezionamento

delle buste interne.

- 3) Provvede all'apertura della busta A) contenente la documentazione e, sulla base della predetta documentazione, provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata.
- 4) Provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi, dei concorrenti ai quali ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 si applica il soccorso istruttorio, con o senza sanzione, e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.
- 5) Nel proseguimento della seduta pubblica (ovvero nella seconda seduta pubblica indetta per la verifica della documentazione prodotta, ed espletata detta attività), la Commissione giudicatrice dopo aver verificato l'integrità del plico in cui al termine delle operazioni della prima seduta sono state collocate le buste contenenti le offerte tecniche, procede all'apertura dello stesso. Dopo aver constatato l'integrità delle buste, procede all'apertura delle buste di offerta tecnica al fine di verificare la presenza dei documenti.
- 6) Dopo di che, in sedute riservate, la Commissione giudicatrice passa all'esame delle Offerte tecniche contenute nelle buste B) di ciascun concorrente. Per ogni singolo lotto, la Commissione giudicatrice esamina e valuta l'Offerta tecnica di ciascun concorrente applicando i punteggi inerenti i vari elementi valutativi secondo le formule e le ponderazioni previste nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica.
- 7) La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun elemento valutativo, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l'Offerta tecnica proposta.
- 8) In apertura di una successiva seduta pubblica, il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi, procede alla lettura dei punteggi assegnati per l'Offerta tecnica a ciascun concorrente.
- 9) Quindi, constata l'integrità del plico nel quale nella precedente seduta sono state custodite le buste contenenti le offerte economiche, ne procede all'apertura, e verifica, per ciascun concorrente, l'esistenza della busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica.
- 10) Indi procede per ciascun concorrente, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e verifica l'esistenza della dichiarazione relativa agli elementi di valutazione, l'esistenza della dichiarazione relativa all'ammontare percentuale dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, conteggiati in misura percentuale sull'importo dei ricavi annui, verifica la correttezza formale delle sottoscrizioni.
- 11) Successivamente si procede all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte economiche, alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, a calcolare la soglia di anomalia, ad individuare, mediante annotazione a verbale, le offerte che eventualmente si presentano anormalmente basse ai fini della verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
- 12) Infine si procede a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente.
- 13) Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e proclamare aggiudicatario provvisorio il concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta è stata giudicata congrua.

23. AGGIUDICAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'aggiudicazione definitiva la quale, immediatamente vincolante per l'offerente, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per l'aggiudicazione e la stipula dei contratti.

In caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione. Nei confronti dell'aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, che sarà pertanto incamerata.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Aggiudicatrice stipulerà con l'aggiudicataria, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, salvo quanto previsto dal medesimo comma 8 dell'art. 32 suddetto, un contratto conforme al Capitolato Tecnico opportunamente integrato dalle clausole presenti nell'Offerta Tecnica ed Economica presentate dalla concorrente aggiudicataria. La data dell'avvenuta stipula del Contratto sarà comunicata ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante richiederà all'aggiudicataria, entro il termine stabilito nella comunicazione stessa, di fornire tempestivamente alla stazione appaltante:

- la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- di depositare le eventuali spese di contratto, di registro, di segreteria, e ogni altra spesa connessa.

Qualora l'aggiudicataria non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolvere gli adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In tal caso, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e previo pagamento di rateo puro di premio.

24. CLAUSOLA BROKER

Per l'assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, l'Amministrazione aggiudicatrice dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, – sede di Bologna, Via Montebello, 2 – 40121 Bologna, tel. 051 4217115, fax 051 251083, CF e PIVA n. 01699520159, iscrizione al RUI n. B55861.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del:

- ✓ 4% per il lotto n. 1;
- ✓ 5 % per il lotto n. 2.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

25. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

L'Aggiudicataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'Aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Aggiudicataria si impegna a dichiarare, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (sito Prefettura di Rimini) che,

sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Aggiudicataria si obbliga, infine, a dichiarare di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

L'Aggiudicataria dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Cattolica con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2014.

26. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire tassativamente **entro il giorno, ore** all'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica, tel. 0541/966672, email: coppolapatrizia@cattolica.net; danielab@cattolica.net. Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i partecipanti.

27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Stazione Appaltante designa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Claudia Rufer, Responsabile del Settore 4 del Comune di Cattolica.

La responsabile del procedimento, anche quale responsabile della Centrale Unica di Committenza, curerà lo svolgimento della procedura sino all'aggiudicazione definitiva del servizio.

28. PROCEDURE DI RICORSO

Trenta giorni per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale decorrenti dalla data della notificazione del provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono soggetti.

29. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

L'aggiudicataria si impegnerà ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni, tra i quali quello di comunicare il conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della citata Legge.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dati personali"), la Centrale Unica di Committenza comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Titolare del trattamento è la Centrale Unica di Committenza (CUC).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 E RESPONSABILE DELLA CUC

Dott.ssa Claudia M. Rufer

Allegati:

- Allegato 1) - Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- Allegato 2) – Patto di integrità

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA A)

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

1. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA

Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cattolica
Oggetto dell'appalto: Affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura: Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
Codice identificativo gara (CIG):

2. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Il sottoscritto:
codice fiscale:
nato a: il: .././....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
di:¹.....
e legale rappresentante dell'Impresa:
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
codice fiscale: Partita I.V.A.:

I.N.P.S.²

Sede di:.....

Indirizzo:.....

Codice Società:.....

Matricola/e:.....

I.N.A.I.L.³

Sede di:.....

¹Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, istitutore, altro.

²Nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una, occorre allegare il relativo elenco.

³Nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una, occorre allegare il relativo elenco.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Indirizzo:.....

Codice Società:.....

Matricola/e:.....

CCNL applicato:

Dimensione Aziendale⁴:

Agenzia delle Entrate competente:

Ufficio presso il quale verificare l'ottemperanza alla legge n. 68/1999 (c.d. "diritto al lavoro dei disabili").....

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

ai fini della partecipazione alla presente gara

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. che l'impresa che rappresenta partecipa al presente appalto:

☐	quale impresa singola																								
☐	in coassicurazione con⁵..... in qualità di⁶..... con l'impegno che l'impresa Delegataria presenta offerta e procede alla stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, assumendo tutti gli obblighi in esso previsti, in nome e per conto anche di ciascuna impresa coassicuratrice. A tal fine attesta la quota di rispettiva sottoscrizione dei rischi nella seguente misura: <table border="1"><thead><tr><th>Lotto</th><th>Impresa Delegataria e quota di sottoscrizione dei rischi</th><th>Impresa Coassicuratrice e quota di sottoscrizione dei rischi</th><th>Impresa Coassicuratrice e quota di sottoscrizione dei rischi</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>.....- ...%</td><td>.....- ...%</td><td>.....- ...%</td></tr><tr><td>2</td><td>.....- ...%</td><td>.....- ...%</td><td>.....- ...%</td></tr><tr><td>3</td><td>.....- ...%</td><td>.....- ...%</td><td>.....- ...%</td></tr><tr><td>4</td><td>.....- ...%</td><td>.....- ...%</td><td>.....- ...%</td></tr><tr><td>5</td><td>.....- ...%</td><td>.....- ...%</td><td>.....- ...%</td></tr></tbody></table>	Lotto	Impresa Delegataria e quota di sottoscrizione dei rischi	Impresa Coassicuratrice e quota di sottoscrizione dei rischi	Impresa Coassicuratrice e quota di sottoscrizione dei rischi	1	- ...%	- ...%	- ...%	2	- ...%	- ...%	- ...%	3	- ...%	- ...%	- ...%	4	- ...%	- ...%	- ...%	5	- ...%	- ...%	- ...%
Lotto	Impresa Delegataria e quota di sottoscrizione dei rischi	Impresa Coassicuratrice e quota di sottoscrizione dei rischi	Impresa Coassicuratrice e quota di sottoscrizione dei rischi																						
1	- ...%	- ...%	- ...%																						
2	- ...%	- ...%	- ...%																						
3	- ...%	- ...%	- ...%																						
4	- ...%	- ...%	- ...%																						
5	- ...%	- ...%	- ...%																						
☐	in R.T.I. o Consorzi non costituiti con⁷..... in qualità di⁸..... con l'impegno a formalizzare con atto notarile, in caso di aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio, conferendo mandato																								

⁴Indicare il numero dei dipendenti. Se oltre 100 dipendenti, è sufficiente indicare "oltre 100".

⁵Indicare la denominazione delle altre Imprese facenti parte del riparto di coassicurazione.

⁶Indicare se impresa rappresentata assume il ruolo di Delegataria o Coassicuratrice.

⁷Indicare la denominazione delle altre Imprese facenti parte del raggruppamento.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

speciale con rappresentanza alla stessa Impresa Capogruppo/Mandataria. A tal fine attesta la quota di rispettiva attività e la relativa incidenza percentuale nella seguente misura:

Lotto	Impresa Capogruppo/Mandataria e servizio di competenza - relativa incidenza percentuale	Impresa Mandante e servizio di competenza - relativa incidenza percentuale	Impresa Mandante e servizio di competenza - relativa incidenza percentuale
1	- ...%	- ...%	- ...%
2	- ...%	- ...%	- ...%

☐ in R.T.I. o Consorzi costituiti con⁹..... in forza di atto notarile del Notaio dott., atto del .././...., rep.;

2. che i riferimenti dell'atto notarile relativo alla procura generale o speciale del procuratore che sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti: Notaio dott., atto del .././...., rep.¹⁰;

3. che, titolari di cariche e qualifiche, sono:

- ☐ (eventuale) il/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l'offerta e/o ulteriore documentazione d'offerta;
- ☐ il titolare e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
- ☐ i soci e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
- ☐ i soci accomandatari e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);
- ☐ i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)¹¹

Sig.:.....
nato a: il:/.../...

Codice Fiscale:

Residente:

Carica:

4. che, titolari di cariche e qualifiche cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del presente appalto, sono:

¹²

Sig.:.....			
nato a:		il:	/.../...
Codice Fiscale:			

8Indicare se impresa rappresentata assume il ruolo di Capogruppo/Mandataria o Mandante.

9Indicare la denominazione delle altre Imprese facenti parte del raggruppamento.

10Eventuale: da compilare solo se l'offerta viene presentata da un Procuratore dell'Impresa

11Ripetere le righe per tutti i soggetti interessati

12Ripetere le righe per tutti i soggetti interessati

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Residente:	
Carica:	

ovvero

☐ Non ci sono cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del presente appalto

3. DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI ORDINE GENERALE

5. che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del D.LGS. n° 50/2016. In particolare:

A. che a proprio carico, nonché a carico dei soggetti elencati ai punti 3) e 4)¹³ della presente dichiarazione, non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione¹⁴.

B. Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#)¹⁵.

¹³Qualora il sottoscrittore della presente dichiarazione non intenda attestare stati, fatti e condizioni dei soggetti di cui ai punti 3) e 4), gli stessi, diretti interessati, dovranno compilare e sottoscrivere l'apposito modello in calce al presente documento.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

C. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti¹⁶.

D. Che l'Impresa rappresentata, e il sottoscritto:

a) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;¹⁷

d) di non versare in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) di non versare in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 che non può essere risolta con misure meno intrusive;

14 L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

15 Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

16 Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

17 Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

f) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#)¹⁸.

i) di avere ottemperato agli obblighi di cui alla legge n° 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, ovvero di non esservi assoggetto in quanto:

☐ la società occupa meno di 15 dipendenti.

oppure

☐ la società occupa un numero di dipendenti da 15 a 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

l) di non essere incorso nell'omessa denuncia all'Autorità Giudiziaria, pur essendo stato vittima, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#)¹⁹.

m) di non essere rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

ovvero

☐ di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i soggetti partecipanti alla medesima procedura di gara e, comunque di aver formulato l'offerta autonomamente. In tal caso, produce apposita documentazione a comprova in apposita e separata busta;

ovvero

☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e, comunque, di aver formulato l'offerta autonomamente.

¹⁸L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

¹⁹La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

6. di aver preso piena conoscenza della Lettera di invito e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, dei Capitolati Speciali di Polizza (completi di allegati) ove sono stabiliti i requisiti minimi che deve rispettare il servizio offerto, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante;
7. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del contratto;
8. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell'affidamento che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
9. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa Impresa in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
10. di essere consapevole che la Stazione Appaltante, anche in riferimento a ciascun singolo Lotto, si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, di aggiudicare anche un solo Lotto, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze;
11. che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
12. che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata, ai sensi del D.P.R. 603/1973 art. 48 bis.
13. che questa Impresa, preso atto ed accettato il contenuto dei Capitolati Speciali di Polizza, si impegna a rispettare ogni obbligo ivi stabilito, (comprese eventuali "varianti" proposte dall'Impresa rappresentata), pena l'applicazione delle sanzioni previste;
14. che questa Impresa si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni relative ai sinistri ai sensi del Capitolato Speciale di Polizza;
15. che, con riferimento alla presente gara, l'Impresa non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;
16. che, con riferimento al singolo lotto, l'Impresa non ha presentato offerta in più di un riparto di Coassicurazione, ovvero singolarmente e quale componente di un riparto di Coassicurazione;
17. che, in caso di aggiudicazione, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed indicherà un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi,

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione, per inadempimento, del contratto;

18. che l'Impresa ai fini della presente procedura, elegge domicilio in
ViaC.A.P.,
tel., fax e indirizzo di posta elettronica certificata
..... e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale
comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della
documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà anche solo il fax o la posta elettronica
certificata;
19. (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l'Impresa si uniformerà alla
disciplina di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e comunicherà, in caso di aggiudicazione del
relativo contratto, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge se previsto dalla normativa
fiscale applicabile all'oggetto di gara;
20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e ai fini del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
21. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o,
se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la
Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo
potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
22. l'Appaltatore dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46
della L. n. 190/2012:
- di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*;
 - di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti;
 - di rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (sito Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del contratto, e di rispettare e far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - di attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Cattolica con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2014.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

4. DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

23. che l'Impresa che rappresenta è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ed attesta i seguenti dati:

Denominazione e ragione sociale:

Forma giuridica:

Sede Legale:

Numero di iscrizione al registro delle imprese:

Data di iscrizione CCIAA:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Costituita con atto del:

Data inizio attività:

Data termine della Società:

Oggetto Sociale: *(anche in estratto)*

24. che l'Impresa che rappresenta è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nel ramo di rischio per cui presenta offerta ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato U.E.;

5. DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA

25. che l'Impresa che rappresenta ha realizzato, nel triennio 2012/2013/2014 ovvero nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi non inferiore al valore minimo indicato nella lettera di invito per il lotto per cui presenta offerta.

oppure, in alternativa

26. che l'Impresa che rappresenta è in possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di trasmissione della lettera di invito e pertanto di un Rating *(indicare il valore di rating)* e rilasciato dall'Agenzia..... *(indicare denominazione dell'agenzia)*;

6. DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE

27. che l'Impresa che rappresenta ha prestato, nel triennio 2012/2013/2014 ovvero nel triennio 2013/2014/2015, il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n. 3 (tre) destinatari pubblici o privati di seguito indicati:

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Descrizione dell'attività assicurativa	Committente	Periodo	Importo (al netto dell'iva)

Luogo e data

....., lì/../....

Allegata copia del documento di identità del sottoscrittore

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

.....

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

Tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei:

- ☐ titolare e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
- ☐ soci e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
- ☐ soci accomandatari e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);
- ☐ membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)²⁰

qualora il sottoscrittore dell'Allegato 1 non intenda attestare stati, fatti e condizioni di detti soggetti

Il sottoscritto:	
codice fiscale:	
nato a:	il: .././....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di: ²¹	
e legale rappresentante dell'Impresa:	
con sede legale in:	
Via/Piazza:	C.A.P.
Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....	
codice fiscale:	Partita I.V.A.:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

ai fini della partecipazione alla presente gara

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- A.** che a proprio carico, non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

²⁰Duplicare tale facsimile per ciascun soggetto tenuto alla dichiarazione

²¹Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione²².

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì/..../....

Allegata copia del documento di identità del sottoscrittore

.....

²²L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

LOTTO N. 1
Capitolato speciale

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) E DALLA NAVIGAZIONE**

**Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005
– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI CATTOLICA
Piazza Roosevelt, 7
47841 Cattolica (RN)

P.I. 00343840401

_____e_____

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del: 31/12/2016
Alle ore 24.00 del: 31/12/2019

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni 31.12

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione e cioè il Comune di Cattolica
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio:	la somma dovuta dal Comune alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Broker:	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Legge:	D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento:	i Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni
Franchigia:	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

RC Autoveicoli

- A. La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i danni alla persona causati ai trasportati a qualsiasi titolo, dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi, relativamente ai veicoli abilitati a tale scopo.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".

RC Natanti

- B. La società assicura, in conformità alle norme della Legge 990/69 e del Regolamento e D.Lgs. 209/2005, i rischi della RC per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di

risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, delle unità descritte in polizza.

Sono compresi i danni a cose ed animali di terzi.

Sono assicurati anche i rischi di RC per i danni causati dalla partecipazione a manifestazioni sportive e storiche, regate veliche nonché relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara o di manifestazione.

La Società assicura altresì la RC personale ed autonoma dei trasportati a bordo dell'unità assicurata per danni involontariamente cagionati a terzi ad esclusione di quelli causati durante la partecipazione dei trasportati a manovre o alla conduzione dell'unità stessa e di quelli causati all'unità assicurata.

Art. 2 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 3 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

Art. 4 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del 60° giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Art. 6 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) *tariffa bonus malus* che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
- b) *tariffa fissa* senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 7 bis) - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la

procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 7 ter) - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 7 quater) - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 8 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 9 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,

- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 10 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 11 - Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 12 - Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo e anche se fatte tramite il Broker.

Art. 13 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.

Art. 15 - Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le imprese assicuratrici partecipanti alla coassicurazione

Art. 16 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 - Massimali

a) Euro 6.000.000,00 con il sottolimito di Euro 5.000.000,00 per danni a persone ed Euro 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali, compreso RC dei Terzi trasportati, per tutti i veicoli differenti da autobus, natanti, motori marini, imbarcazioni.

b) Euro 12.000.000,00 con il sottolimito di Euro 10.000.000,00 per danni a persone ed Euro 2.000.000,00 per danni a cose e/o animali, compreso RC dei Terzi trasportati, per gli autobus.

b) Euro 6.000.000,00 con il sottolimito di Euro 5.000.000,00 per danni a persone ed Euro 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali, compreso RC dei Terzi trasportati, per natanti, motori marini, imbarcazioni.

Art. 2 - Durata del contratto – Pagamento del premio

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo.

Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2016 e scadrà, senza obbligo di disdetta, alle ore 24 del 31/12/2019.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto..

La Società si impegna tuttavia a concedere la continuazione del servizio, alle stesse condizioni normative ed economiche in corso, per la durata massima di 6 mesi qualora, alla cessazione del presente contratto, non sia intervenuta la stipulazione di una nuova polizza; è facoltà del Contraente, entro il massimo di 6 mesi di cui sopra, scegliere l'effettivo periodo di continuazione del servizio e la Società è obbligata all'accettazione di quanto richiesto.

Il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente:

- a) a parziale deroga dell'art. 1901, 1° comma del C.C., è tenuto al pagamento del premio o della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione;
- b) la Società si impegna a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro e non oltre i tre giorni antecedenti la decorrenza dell'Assicurazione;
- c) la Società avrà facoltà di posticipare la consegna del documento di cui alla precedente lettera b) sino alla data dell'effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dall'Impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità fino alla data dell'effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di cui alla lettera a).

Il pagamento del premio per le rate successive e comunque il pagamento di eventuali appendici comportanti un premio alla firma potrà essere corrisposto, in deroga al 2° comma dell'art. 1901 C.C., entro il 60° giorno successivo alla data di decorrenza del periodo annuale o alla data di decorrenza delle appendici, fermo il rilascio del certificato di assicurazione da parte della Società nel rispetto dei medesimi termini previsti all'attivazione della polizza (rif. punti b) e c) di cui sopra).

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 4 – Polizza Libro matricola – Regolazione del premio

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni, sono consentite le esclusioni temporanee con solo riferimento alla copertura RCA, fatta salva comunque la piena operatività delle garanzie della Sezione Rischi Accessori se espressamente richiamate per i veicoli identificati.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice emessa dalla Società e ritenuta corretta.

Art. 5 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o eventualmente del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)

A - Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per sinistro.

C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

A deroga dell'articolo 2, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nei seguenti casi:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta;
- c) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
- d) nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere la funzione di istruttore ai sensi della legge vigente;
- e) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
- f) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, sempreché il noleggio sia effettuato con la prescritta licenza o il veicolo sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- g) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

D – Responsabilità Civile dei trasportati

L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta), esclusi i danni alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

E - Ricorso Terzi da Incendio

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a terzi (persone/cose/animali) dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, dall'esplosione o scoppio del veicolo assicurato o sue parti quando lo stesso non è in circolazione.

Quanto sopra fino alla concorrenza, per capitali, interessi e spese, di Euro 300.000,00 per sinistro.

Esclusioni

La garanzia di cui a questa sezione non comprende i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato;

F – Materiale radioattivo

Relativamente ai veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo, la garanzia deve intendersi estesa agli eventuali danni conseguenti a possibili contaminazioni per fuoriuscita del materiale trasportato, purché in possesso di autorizzazione.

G – Rimorchi – Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti

- dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
- dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti dal Contraente purché autorizzati dall'assicurato e/o suoi dipendenti.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

H – Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza a causa della circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta o la fermata.

I - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

I bis) Diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato, entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.

L - Cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire e/o riparare i cristalli (incluso il valore dei cristalli stessi) del veicolo assicurato, a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni evento.

La garanzia non comprende:

- a) rigature, segnature e simili;
- b) i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- c) danni agli specchietti retrovisori e alla fanaleria in genere.

M - Rientro dei passeggeri

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese, purché documentate, sostenute dall'Assicurato e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro.

N - Traino e custodia

La Società rimborsa le spese di traino sostenute qualora il veicolo assicurato abbia subito, in caso di sinistro, danni tali da renderne impossibile la circolazione autonoma fino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro/veicolo.

La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale del Contraente o fino alla carrozzeria o autofficina di sua fiducia, comprese le eventuali spese di custodia.

Nel caso in cui, in seguito ad uscita di strada, il veicolo risulti danneggiato in modo da non potervi ritornare autonomamente, sono inoltre comprese nell'assicurazione, purché documentate, le spese necessarie per rimettere il veicolo danneggiato sulla sede stradale ovvero per sollevarlo e trasportarlo o trainarlo fino al più vicino punto di assistenza.

Il rimborso esclude, in ogni caso, il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessarie per la riparazione dei danni.

La garanzia è operante anche qualora le su indicate operazioni di traino e/o recupero vengano effettuate dal Contraente con mezzi propri o nelle sue disponibilità.

O - Autoveicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

P - Tutela Giudiziaria

La Società assume a proprio carico, nel limite di Euro 7.500,00 per sinistro ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito il danno per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del Codice Civile, 3° comma,
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente. Qualora il conducente non vi provveda direttamente la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale il conducente dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.

Esse sono:

- A) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- B) le spese peritali, compresi medici e accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale o in sede stragiudiziale;
- C) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzioni conseguenti all'uso dei veicoli per tutti i gradi di giudizio anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione del conducente;
- D) le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'autorità giudiziaria, sempre che il provvedimento sia conseguente ad incidente stradale, ivi comprese le spese di custodia, queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, sino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro.

Esclusioni

La garanzia non comprende

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze e dati in genere)

la garanzia non è operante:

- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo;

Q – Spese di custodia e parcheggio

La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo o a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 600,00 per sinistro).

R - Rimpatrio

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà, purché documentate, le spese di trasporto in Italia fino alla sede del Contraente, compreso il rimpatrio delle persone trasportate.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro.

S - Caduta di aeromobili od altri corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate.

CAPO III - RISCHI ACCESSORI
(Garanzie valide, SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE PER I VEICOLI IDENTIFICATI)

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, accessori fissi, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, contro i rischi di:

Art. 1 - Incendio

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati, comprese le spese di sgombero dei residui del sinistro, al veicolo assicurato sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine, da combustione spontanea (anche sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio (anche senza sviluppo di fiamma).

Sono altresì comprese le scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente nonché l'inquinamento accidentale.

Esclusioni:

La garanzia non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate.

Art. - 2 Furto o rapina

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina s'intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

L'Assicurazione è estesa ai danni da furto e rapina commessi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

La Società risponde inoltre dei danni materiali e diretti al veicolo conseguenti ad appropriazione indebita da parte dei dipendenti, a condizione che:

- tanto gli atti diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro un anno dalla consumazione del reato;
- che l'Assicurato non addivenga a transazione con il dipendente infedele senza il consenso della Società;
- che il reato sia stato denunciato alle autorità.

Esclusioni:

La garanzia non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate.

Art. - 3 Kasko

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso in conseguenza di collisione, anche con veicoli non identificati, urto, ribaltamento, uscita di strada, sia che questo avvenga sia su area pubblica che privata.

Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano rese necessarie al ripristino della circolazione stradale a seguito di sinistro indennizzabile.

Esclusioni:

La garanzia non opera:

- per i danni avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- per i danni avvenuti in conseguenza della partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate;
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Art.4 - Eventi Speciali (socio-politici ed atmosferici)

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere, inclusi i danneggiamenti a decalcomanie e/o vetrofanie applicate ai veicoli.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre.

Art. 5 - Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuta a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia, deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1) Per le garanzie di cui all'art.1 e 4 – Incendio e Kasko

In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

2) Per le garanzie di cui all'art.2 – Furto, rapina, estorsione

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

L'Assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art.6 - Modalità di liquidazione del danno

Per tutti i veicoli

a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi, e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt.1, 2, 3 e 4 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola

proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

- b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli, la manodopera ed i materiali d'uso.
Relativamente alle parti meccaniche ed elettriche, in caso di danno parziale, fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art. 5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percepente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 7 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art. 5 della presente Sezione.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati, se necessari: targa, dati identificativi del veicolo, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, alimentazione, tipologia del veicolo, classe di merito / pejus, valore assicurato. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo. **La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di merito in corso alla data del 31.12.2015.**

Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione alla data di stipula della polizza.

LOTTO N. 2
Capitolato Speciale

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO/FURTO/KASKO PER VEICOLI DI AMMINISTRATORI E
DIPENDENTI

stipulata tra:

Comune di Cattolica
Piazza Roosevelt, 7
47841 Cattolica (RN)
P.IVA n° 00343840401

e

[Nome Società]

Via.....

Cap.....Città.....

P.IVA n°.....

Cessazione:	Effetto:	dalle ore 24.00 del 31/12/2016
Scadenza anniversaria:	alle ore 24.00 del 31/12/2019	
Premio lordo annuale:	al 31/12 di ogni anno	
	€.....	

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E VEICOLI ASSICURATI

Art.1 Definizioni
Art.2 Veicoli assicurati

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto
Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Art.3	Durata e proroga del contratto
Art.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.4a	Regolazione del premio
Art.5	Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
Art.6	Revisione del prezzo
Art.7	Recesso della Società
Art.7.1	Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Art. 7.2	Recesso per aggravamento del rischio
Art. 7.3	Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
Art.8	Modifiche dell'assicurazione
Art.8a	Variazioni di polizza
Art.9	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.10	Oneri fiscali
Art.11	Foro competente
Art.12	Interpretazione del contratto
Art.13	Ispezione delle cose assicurate
Art.14	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.15	Coassicurazione e delega
Art.16	Clausola Broker
Art.16a	Clausola Broker in presenza di Lloyd's Correspondent
Art.17	Rinvio alle norme di legge
Art.18	Estensione territoriale
Art.19	Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1	Oggetto dell'assicurazione
-------	----------------------------

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Art.1	Eventi esclusi
-------	----------------

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1	Obblighi in caso di sinistro
Art.2	Esagerazione dolosa del danno
Art.3	Procedura per la valutazione del danno
Art.4	Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate
Art.5	Mandato periti
Art.6	Identificazione dei veicoli
Art.7	Limite massimo dell'indennizzo
Art.8	Riparazioni- sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate
Art.9	Pagamento dell'indennizzo
Art.10	Rinuncia all'azione di surroga
Art. 11	Recuperi
Art. 12	Beneficiario

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.3	Riparto di coassicurazione

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società:	L'impresa assicuratrice, le coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.
Broker:	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati.
Accessorio:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, radio ricetrasmittente, cronotachigrafo, impianto antifurto, accessori fono-audio-visivi.
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Veicolo:	Veicoli di proprietà od in uso degli Amministratori, del Segretario comunale, dei dipendenti e/o di altre categorie assicurate in polizza, purché trattasi di veicoli non intestati al PRA a nome del Contraente.

Art. 2 – Veicoli assicurati

- A – Veicoli di proprietà e/o in uso di dipendenti, purché non risultino intestati al P.R.A. a nome del Contraente;
B – Veicoli di proprietà e/o in uso del Segretario Comunale, purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;
C - Veicoli di proprietà e/o in uso degli Amministratori (Componenti del Consiglio e della Giunta), purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;
D - Veicoli di proprietà e/o in uso di personale dipendente e non dipendente distaccato presso Aziende, Società o Enti in virtù di appositi atti dell'Amministrazione, purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente,;

utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

Per la categoria C si precisa che i veicoli sono assicurati per ragioni inerenti l'espletamento del mandato ricoperto, compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio/residenza alla sede di attività e viceversa.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi beni oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art. 3 - Durata e proroga del contratto

L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2019.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2019.

E’ però facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 6, alle condizioni e nelle modalità di cui al paragrafo 6.3.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 31/12/2016 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/12/2016), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4a – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6, art. 1) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio pari al 75% del premio anticipato. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate e/o rimborsate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito + conguaglio)

Art. 5 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 6 - Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente

comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

Art. 7 – Recesso della Società

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 7.2 – Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Art. 7.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 7.1 e 7.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 7.1 e 7.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 6 (sei) mesi (c.d. "proroga tecnica").

Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8a) – Variazioni di polizza

Eventuali variazioni di polizza che comportano aumenti di premio (a titolo esemplificativo e non limitativo modifiche della copertura prestata per le categorie di veicoli già assicurati, inserimento di nuove categorie di veicoli ecc.) si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 10 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,

- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso. in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 16a) – Clausola Broker in presenza di Lloyd's Correspondent (clausola alternativa)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società.....(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto :

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero, fatto salvo quanto eventualmente diversamente regolato nelle singole condizioni contrattuali.

Art. 19 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6 e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), compresi accessori ed optional, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso (e per la categoria C compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio/residenza alla sede di attività e viceversa), durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- a) **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma, scoppio o esplosione, azione del fulmine (anche senza successivo incendio).
- b) **Furto:** furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione.
- c) **Kasko:** danni da causa fortuita e violenta durante la circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica o privata.
- d) Traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) **Eventi sociopolitici:** tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
- f) **Eventi naturali:** trombe d'aria, tempeste, cicloni, tifoni, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, maremoti, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche, esplosioni naturali, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora.
- g) Caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie.
- h) **Rottura di cristalli** comunque verificatasi.
- i) **Soccorso stradale**
- j) **Eventi diversi:** quali rottura di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.

Limitatamente ai danni ai pneumatici risultano altresì compresi i danni indiretti solo se strettamente necessari al ripristino della corretta funzionalità del veicolo assicurato.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6).

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. dolo del conducente, del Contraente e dell'Assicurato mentre la colpa grave dei predetti non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- 3a. dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato di dipendenti ed amministratori del Contraente;
4. partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate;
5. avvenuti, limitatamente alla garanzia kasko, quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo ed eventi sociopolitici, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato Estero, l'Assicurato oltre alla denuncia presentata all'Autorità Estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Art. 4 – Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate

Salvo il disposto dell'art. 8) il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle sole parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 5 – Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito, la spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Impresa e Assicurato in parti uguali.

Art. 6 – Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta;
1. generalità della persona autorizzata alla missione/servizio;
2. numero dei chilometri percorsi.

Tali registri o documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dall'impresa di effettuare accertamenti e controlli.

Art. 7– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 8 – Riparazioni - sostituzioni “in natura” delle cose rubate o danneggiate

La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Art. 10 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato, fatto salvo per quanto previsto alla Sezione 4 Art. 1) punto 3a.

Art. 11 - Recupero

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito dall'art. 8), si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 12 - Beneficiario

L'Assicurato o gli eredi, con intervento in quietanza dell'Ente .

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.1– Somme assicurate e calcolo del premio

A – Veicoli di proprietà e/o in uso di dipendenti, purché non risultino intestati al P.R.A. a nome del Contraente

B – Veicoli di proprietà e/o in uso del Segretario Comunale, purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente

C - Veicoli di proprietà e/o in uso degli Amministratori (Componenti del Consiglio e della Giunta), purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente

D - Veicoli di proprietà e/o in uso di personale dipendente e non dipendente distaccato presso Aziende, Società o Enti in virtù di appositi atti dell'Amministrazione, purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente

Massimale a PRA per singolo veicolo	€	25.000,00
Premio lordo al Km	€	
Percorrenza chilometrica	Km	18.000
Premio lordo annuo anticipato	€	

Scomposizione del premio totale:

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per singolo veicolo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo (Euro)	Scoperto e/o franchigia% (Euro)
Sezione 3, Art. 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g),i)	Somma assicurata	nessuna
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli	750,00	nessuna
Sezione 3, Art. 1, Lettera i) Soccorso stradale	750,00	nessuna

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

L'ASSICURATO

.....

LA SOCIETÀ

.....

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

Stazione appaltante:	<i>Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Comune di Cattolica</i>
Oggetto dell'appalto:	<i>Affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Aggiudicatrice</i>
Procedura:	<i>Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)**SCHEDA DI OFFERTA TECNICA¹****LOTTO N..... – POLIZZA**

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:²
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA**CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)**

Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

- ☐ Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

oppure

- ☐ Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con l'inserimento di n° varianti come da elenco allegato³;

¹ Si rammenta che deve essere predisposta una scheda di offerta tecnica per ciascun lotto al quale si partecipa.

² Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, istitutore, altro.

³ Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. Qualora lo spazio disponibile non fosse sufficiente, si dovranno compilare più fogli numerati progressivamente, ciascuno debitamente datato e sottoscritto.

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 4

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (PT^b)

Il concorrente presenta offerta con i seguenti valori (compilare i campi nell'ultima colonna):

GARANZIA PRESTATATA	VALORE DI CAPITOLATO	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€

FRANCHIGIE E SCOPERTI (PT^c)

Il concorrente presenta offerta con i seguenti valori (compilare i campi nell'ultima colonna):

GARANZIA PRESTATATA	VALORE DI CAPITOLATO	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€
.....	€	€

Data.....

Timbro e firma pagina 3 di 4

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO "CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)"

NUMERO DELLA VARIANTE	NUMERO DELL'ARTICOLO CHE S'INTENDE ANNULLATO/INTEGRATO/MODIFICATO/SOSTITUITO	VARIANTE PROPOSTA DAL CONCORRENTE
1	Art. n.....	
2	Art. n.....	
3	Art. n.....	
4	Art. n.....	
5	Art. n.....	
6	Art. n.....	
7	Art. n.....	
8	Art. n.....	
9	Art. n.....	
10	Art. n.....	
11	Art. n.....	
12	Art. n.....	

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì .././....

.....

Data.....

Timbro e firma pagina 4 di 4

SCHEMA DI

OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA:

LOTTO N. 2 - POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO

(DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

Stazione appaltante:	<i>Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Comune di Cattolica</i>
Oggetto dell'appalto:	<i>Affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Aggiudicatrice</i>
Procedura:	<i>Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	<i>..68787181AB.....</i>

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:
codice fiscale:
nato a: il: .././....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
e legale rappresentante dell'Impresa:
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi ;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

¹ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, istitutore, altro.

- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA**LOTTO n. 2 – POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO**

Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)

€ 5.000,00

il concorrente presenta offerta con il seguente valore

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE

(comprensivo di imposte e altre tasse)

€..... *In cifre*

Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

SOMMA ASSICURATA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	€ 25.000,00
KILOMETRAGGIO PREVENTIVO ANNUO	KM 18.000
PREMIO LORDO PER KM	€

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e il valore

scaturente dalla somma dei prodotti tra i premi unitari annui lordi ed il parametro, prevarrà sempre il premio annuo lordo del lotto offerto dal concorrente. Il/i premio/i annuo/i lordo/i unitario/i, nel caso di cui sopra, dovrà/dovranno essere quindi conseguentemente riconciliato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì ../../....

.....

SCHEDA DI

OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA:

LOTTO N. 1 – POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA

(DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

Stazione appaltante:	<i>Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Comune di Cattolica</i>
Oggetto dell'appalto:	<i>Affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Aggiudicatrice</i>
Procedura:	<i>Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	<i>.6878695EAC.....</i>

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:
codice fiscale:
nato a: il: .././....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
e legale rappresentante dell'Impresa:
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che l'offerta economica è soggetta alla base d'asta non superabile di seguito riportata, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi ;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

¹ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, istitutore, altro.

- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nella Lettera d'invito e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA**LOTTO N. 1 – POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA**

Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)

€ 26.000,00

il concorrente presenta offerta con il seguente valore:

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE

(comprensivo di imposte e altre tasse)

€..... *In cifre*

Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente deve essere dettagliato come da elenco mezzi allegato indicando, per singolo veicolo, il premio in funzione delle garanzie richieste.

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e il valore scaturente dalla somma dei premi annui lordi per singolo veicolo, prevarrà sempre il premio annuo lordo del lotto offerto dal concorrente. Il/i premio/i annuo/i lordo/i per veicolo/i, nel caso di cui sopra, dovrà/dovranno essere quindi conseguentemente riconciliato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì/../....

.....

22/11/2016

COMUNE DI CATTOLICA
ELENCO MEZZI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, TARIFFE E CLASSI DI MERITO

Nr.	Targa	Tipo	Modello	Alimentazione	kw	Hp/Q.li/CC/Posti	Tariffa	Classe di merito al 31/12/2015	Immatr.	Premio annuo lordo (comprese imposte e SSN)
1	AF 33449	Triciclo trasp. cose	Ape Piaggio	Benzina	7,50	cc 218	Fissa	CU 04	15/04/1999	
2	AHP601	Macc. Op. Semov.	Foredil 40 13		78,50	Q.li 81	Fissa		05/07/1996	
3	AJ 609 YG	Autocarro	Fiat Ducato	Gasolio	60,00	Q.li 27	Fissa	CU 04	26/06/1995	
4	AK 150 KD	Autocarro	Piaggio V.E.	Benzina	35,00	Q.li 15	Fissa	CU 01	01/02/1996	
5	AN 705 DK	Autoveicolo per uso speciale	Iveco 40 10	Gasolio	78,00	Q.li 41	Fissa	CU 04	13/11/1996	
6	AS 847 YD	Autocarro	Fiat Iveco 35	Gasolio	85,00	Q.li 35	Fissa	CU 04	1993	
7	AZ 19722	Motociclo	Honda	Benzina	11,06	cc 153	S.A.S.	CU 02	19/07/2000	
8	AZ 698 XS	Scuolabus	Iveco 1100 E01	Gasolio	130,00	Posti 59	Fissa		07/05/1998	
9	AZ 833 XM	Autocarro	Fiat Iveco 35	Gasolio	76,00	Q.li 35	Fissa	CU 16	21/09/2004	
10	AZ 852 XM	Autocarro	Fiat Iveco	Gasolio	85,00	Q.li 60	Fissa	CU 07	1997	
11	BD 990 WD	Autovettura	Honda HRV							
12	BF433TX	Autovettura	Mercedes Classe A	Benzina	75,00	Hp 17	B/M	CU 01	24/11/1999	
13	BK 583ZC	Autovettura	Honda Logo	Benzina	48,00	Hp 15	B/M	CU 01	01/09/2000	
14	BK 895 ZC	Autovettura	Honda Civic	Benzina	55,00	Hp 16	B/M	CU 01	12/09/2000	
15	BK 954 ZB	Autocarro	Hyundai	Gasolio	59,00	Q.li 29	Fissa	CU 13	03/08/2000	
16	BY 580 EW	Autovettura	Fiat Doblo	Benzina	47,50	Hp 14	B/M	CU 04	15/01/2002	
17	CK 172 AX	Autovettura	Daimler Chrysler	Gasolio	90,00	Hp 21	B/M	CU 01	15/09/2003	
18	CM 262 ZP	Scuolabus	Fiat Iveco 100 Cacciamali	Gasolio	154,00	Posti 57	Fissa		12/03/2004	
19	CZ 889 ZN	Autovettura	Honda Civic Hibrid	Benzina	82,00	Hp 15	B/M	CU 16	22/02/2006	
20	DH 06569	Quadriciclo trasp. cose	Piaggio Quargo	Gasolio	13,00	cc 686	Fissa	CU 03	07/08/2008	
21	DX67516	Motociclo	Honda	Benzina	11,00	cc 153	S.A.S.	CU 01	08/08/2014	
22	DX67517	Motociclo	Honda	Benzina	11,00	cc 153	S.A.S.	CU 01	08/08/2014	
23	DP 197 VX	Autocarro con lama sgombraneve	O.M.A.I.	Gasolio	53,00	Q.li 43	Fissa	CU 01	1989	
24	EV932FD	Autovettura	Fiat 16 1,4x	Benzina	88,00	Hp 17	B/M	CU 13	27/03/2014	
25	FO 161245	Motocarro	Piaggio Ape	Benzina	7,50	cc 218	Fissa	CU 10	30/06/1993	
26	FO 161620	Motocarro	Piaggio Ape	Benzina	7,50	cc 218	Fissa	CU 01	24/01/1994	
27	FO AE349	Macc. Op. Semov.	Lamborghini		65,00	Q.li 58	Fissa		14/05/1992	
28	FO AE680	Macc. Op. Semov.	MELROE		27,00	Q.li 23	Fissa		20/04/1994	
29	RN 00900	Motocarro	Piaggio Ape	Benzina		cc 218	Fissa	CU 04	18/05/1995	
30	RN 011160	Autocarro	Fiat Ducato 23	Benzina	80,00	Q.li 31	Fissa	CU 11	15/05/1995	
31	Telaio 723674	Miniescavatore	JCB 801.4			Q.li 15	Fissa			
32	EK 102 WX	Scuolabus	Fiat Iveco 80 Cacciamali Tema	Gasolio	130,00	Posti 46	Fissa		09/11/1995	
33	DX 89157	Motociclo P.M.	Honda	Benzina	6,20	cc 108	S.A.S.	CU 14	16/10/2014	
34	DX 89158	Motociclo P.M.	Honda	Benzina	6,20	cc 108	S.A.S.	CU 14	16/10/2014	
35	BK 582ZC	Autovettura	Honda Logo	Benzina	48,00	Hp 15	B/M	CU 01	01/09/2000	
36	EY 462DK	Autocarro	Porter Piaggio	Benzina	52,00	Q.li 17	Fissa	CU 04	17/03/2015	

22/11/2016

COMUNE DI CATTOLICA
ELENCO MEZZI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, TARIFFE E CLASSI DI MERITO

37	EY 538DK	Autocarro	Porter Piaggio	Benzina	52,00	Q.li 17	Fissa	CU 02	01/04/2015	
38	EZ 311CY	Autovettura	Renault Clio	Gasolio	55,00	Hp 16	B/M	CU 01	26/03/2015	

ElencoSinistriCliente_00343840401_201609151137

Codice Fiscale (Cliente)	Cognome/Ragione Sociale (Cliente)	Nome (Cliente)	Numero Sinistro (Sinistro)	Ramo (Sinistro)	Sistema (Sinistro)
343840401	Comune Di Cattolica		1-3998-2014-86380	Rca	L
343840401	Comune Di Cattolica		1-996-2014-25280	Rca	L
343840401	Comune Di Cattolica		1-3999-2014-154	Rca	L
343840401	Comune Di Cattolica		1-3999-2014-442	Rca	L
343840401	Comune Di Cattolica		1-5857-2014-2244	Rca	L
343840401	Comune Di Cattolica	i Cattolica	1-8101-2015-197676	Rca	L
343840401	Comune Di Cattolica		1-8101-2015-32351	Rca	L
343840401	Comune Di Cattolica		1-8101-2015-371762	Rca	L
343840401	Comune Di Cattolica		1-8101-2015-93378	Rca	L
343840401	Comune Di Cattolica		1-8101-2016-389769	Rca	L
343840401	Comune Di Cattolica		1-8101-2016-463317	Rca	L
348840401	Comune Di Cattolica		1-8001-2016-137509	Rca	L
343840401	Comune Di Cattolica		1-8001-2016-149573	Rca	L

ElencoSinistriCliente_00343840401_201609151137

Contratto (Sinistro)	Stato Sinistro (Sinistro)	Data Denunciato (Sinistro)	Data Liquidato (Sinistro)	Importo Liquidato (euro) (Sinistro)
1-20263-230-63784	Senza Seguito	26/05/2014	-	
1-20263-230-63784	Senza Seguito	03/04/2014	-	
1-20263-230-63784	Senza Seguito	03/06/2014	-	
1-20263-230-63784	Senza Seguito	03/06/2014	-	-
1-20263-230-63784	Senza Seguito	29/09/2014	-	
1-20263-230-69707	Senza Seguito	28/05/2015	-	
1-20263-230-69707	Senza Seguito	27/01/2015	-	
1-20263-230-69707	Senza Seguito	08/10/2015	-	
1-20263-230-69707	Liquidato Totale	12/03/2015		1 525
1-20263-230-74919	Liquidato Totale	12/07/2016	-	254 14
1-20263-230-74919	Liquidato Totale	04/08/2016	-	465 0
1-20263-230-74919	Senza Seguito	07/07/2016	-	-
1-20263-230-69707	Senza Seguito	07/07/2016	-	-

0 no franch
no franch
al 50% no franch

PATTO DI INTEGRITA'

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l'esclusione dalla gara.

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e del contratto assegnato da questa stazione appaltante.

Questo patto di integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- b) a segnalare al Comune di Cattolica qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- c) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- d) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- e) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- f) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

La Ditta, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo patto di integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione ex art. 1456 c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel contratto o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalla gara.

Il presente patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra il Comune di Cattolica ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA'

Il presente patto di integrità dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti dei concorrenti in caso di ATI e di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere e), f) e g) del Codice dei Contratti.

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE